



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 64

Sentenze revocabili e motivi di revocazione

Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate e' ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	III — Le impugnazioni
Sezione	IV — La revocazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-64-sentenze-revocabili-e-motivi-di-revocazione/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it